



Decreto Dirigenziale n. 12 del 21/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VISTO DI CONFORMITA' REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DEL COMUNE DI FISCIANO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Legge regionale n. 1 del 2014, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la citata legge 1 del 2014 prevede all'art. 10 comma 10 che lo Strumento Comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) si compone anche del Regolamento per le attività commerciali
- c) l' art. 30 della legge regionale 1/2014 prevede che i Comuni adottano nel SIAD il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- d) il comune di Fisciano si è avvalso della procedura di adeguamento, in forma semplificata, del SIAD giusta Delibera della Giunta Municipale n. 103 del 4 maggio 2017 come previsto dal Decreto dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, avente ad oggetto "Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1- Nuova circolare esplicativa e abrogazione dei precedenti atti n. 373 del 03/06/2014 e n. 673 del 08/08/2014";
- e) il comune di Fisciano ha presentato, per il visto di conformità della Regione Campania, il solo regolamento sul commercio su aree pubbliche - ai sensi dell'art. 30 della LR 1/14 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/17 – acquisito al protocollo regionale 377388 del 29/05/2017;

TENUTO CONTO del processo di formazione del suddetto regolamento, conforme alla procedura prevista dall'art. 10 della LR 1/14;

CONSTATATO che:

- a. nell'ambito del suddetto regolamento è inserito l'allegato "Sintesi dei mercati";
- b. il suddetto regolamento prevede tra l'altro:
 - b.1. **all'art. 3 (Modalità di esercizio dell'attività)**, comma 3: *"Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico nelle forme di:*
 1. *autorizzazioni temporanee per la vendita a dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di eventi religiosi, culturali, sportivi ed aggregativi;*
 2. *manifestazioni tematiche"*.
 - b.2. **all'art. 3 (Modalità di esercizio dell'attività)**, comma 4: *"Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale"*.
 - b.3. **all'art. 36 (Modalità di svolgimento)**, comma 1: *"Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno mt.250"*.
 - b.4. **all'art. 36 (Modalità di svolgimento)**, comma 2: *"La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate...."*;

ATTESO che:

- a. Il VISTO di conformità previsto dalla LR 1/14 possa essere anche specificato nei termini di cui alla parte motiva del provvedimento e quindi concludersi con l'approvazione dello strumento pur disponendo vincoli all'applicazione di specifiche disposizioni che confliggono con la legge regionale;

RITENUTO di dover concedere il VISTO di conformità al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n°38/2017, depositato agli atti dell'ufficio con prot. n°377388 del 29/05/2017 con le limitazioni seguenti:

- a. i commi 3 e 4 dell'art. 3 devono essere intesi nei limiti di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 della circolare approvata con Decreto dirigenziale n. 997/14 che recita: *"Nel caso di un'autorizzazione che abbia efficacia per un periodo minore di sessanta giorni per anno, si intende di natura "temporanea" e deve essere rilasciata in coincidenza di eventi temporanei, quali fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone, per il periodo coincidente con lo stesso avvenimento."*;

- b.** il visto di conformità non si estende all'art. 36, commi 1 e 2 in ossequio tra le altre alla Risoluzione 20439 del 6/2/14 Ministero dello Sviluppo Economico che ha chiarito che:
- b.1.** la vendita su aree pubbliche da parte di soggetti titolari dell'autorizzazione di tipo b) deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo pubblico può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita (che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta);
- b.2.** la permanenza di un soggetto in possesso d'autorizzazione di tipo b) su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita configura l'esercizio di un'attività di tipo a) in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio **e**, pertanto, è attività sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998;

PRECISATO che

- a)** attesa la mancanza di espliciti riferimenti alle normative urbanistiche e ai regolamenti locali, il regolamento in osservazione va inteso nei limiti di tali altre disposizioni vigenti;
- b)** il visto di conformità viene rilasciato salvo sopravvenuta disciplina nazionale e/o regionale incidente sulle norme del regolamento in oggetto considerato che la tecnica normativa può risentire di modifiche alla disciplina a cui fa riferimento;

VISTA

- a)** la legge regionale 1/14;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 50 02 02

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- 1.** di concedere il VISTO di conformità al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche del Comune di Fisciano, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38/2017, depositato agli atti dell'ufficio con prot. n°3773 88 del 29/05/2017 con le limitazioni seguenti:
 - 1.1.** i commi 3 e 4 dell'art. 3 devono essere intesi nei limiti di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 della circolare approvata con DD DG02 997/14 che recita: *"Nel caso di un'autorizzazione che abbia efficacia per un periodo minore di sessanta giorni per anno, si intende di natura "temporanea" e deve essere rilasciata in coincidenza di eventi temporanei, quali fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone, per il periodo coincidente con lo stesso avvenimento."*;
 - 1.2.** il visto di conformità non si estende all'art. 36, commi 1 e 2;
 - 1.3.** attesa la mancanza di espliciti riferimenti alle normative urbanistiche e ai regolamenti locali, il regolamento in osservazione va inteso nei limiti di tali altre disposizioni vigenti;
 - 1.4.** il visto di conformità viene rilasciato salvo sopravvenuta disciplina nazionale e/o regionale incidente sulle norme del regolamento in oggetto;
- 2.** di disporre che il Comune di Fisciano, ai fini della validità del regolamento vistato, allegghi allo stesso il presente decreto;
- 3.** di disporre che il Comune di Fisciano, ai fini della validità del regolamento vistato, dia al presente atto le medesime forme di pubblicità utilizzate per il regolamento;
- 4.** di trasmettere il presente decreto:
 - 4.1.** al Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.2.** al Comune di Fisciano.

Sabrina Beneduce